

## CONTENZIOSO

---

### ***La notifica dell'intimazione di pagamento alla società "inesistente"***

di Angelo Ginex

In tema di **notificazione** degli atti processuali ad una **società**, il **vano esperimento** delle forme previste dall'[articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c.](#) consente l'utilizzazione di quelle previste dagli [articoli 140 e 143 c.p.c.](#), purché la notifica sia fatta alla **persona fisica che rappresenta l'ente** e non già all'ente in forma impersonale. È questo il principio statuito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 21376 del 15 settembre 2017](#).

La vicenda trae origine dall'accoglimento della **opposizione agli atti esecutivi** ex [articolo 617 c.p.c.](#), da parte di una S.r.l. in liquidazione, avverso l'**atto di pignoramento** notificato dall'Agente della riscossione per **nullità** derivante dalla **mancata preventiva notificazione dell'intimazione di pagamento** di cui all'[articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973](#), in quanto eseguita, a seguito del vano esperimento delle forme previste dall'[articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c.](#), direttamente nei confronti della suddetta società ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#).

Nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione ha ricordato innanzitutto come sia da ritenersi ormai pacifico che, laddove la notificazione della **cartella di pagamento** sia avvenuta **diversi anni prima** della notificazione dell'**atto di pignoramento**, così come avvenuto nel caso di specie, quest'ultimo deve essere **preceduto** dalla notificazione dell'**avviso di pagamento**.

Infatti, l'[articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973](#) dispone testualmente che *"se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 D.P.R. 602/1973, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni"*.

Ai sensi dell'**articolo 26 citato**, la notificazione della cartella di pagamento, così come quella del successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere, in virtù del richiamo operato dall'[articolo 50 sopra trascritto](#), sono regolate dalle disposizioni di cui all'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), il quale a sua volta richiama quelle di cui agli [articoli 137 e ss. c.p.c.](#), con alcune deroghe ed eccezioni, che peraltro non escludono l'applicabilità dell'[articolo 145 c.p.c.](#).

Chiarito ciò, la **questione di diritto** da risolvere riguarda in definitiva - come evidenziato dai Giudici di Piazza Cavour - la **corretta applicazione** dell'[articolo 145 c.p.c.](#).

A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato *tout court* che, laddove non sia possibile

eseguire la notificazione presso la **sede legale** della società intimata ai sensi dell'[articolo 145, comma 1, c.p.c.](#) per "**inesistenza**" della stessa presso il relativo indirizzo (come accaduto nel caso di specie), essa va effettuata al **legale rappresentante** ai sensi del **terzo comma del medesimo articolo**, e solo nei confronti di quest'ultimo può essere utilizzato il procedimento di cui all'[articolo 140 c.p.c.](#).

Invero, l'[articolo 145, comma 3, c.p.c.](#) stabilisce che *"se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143"*.

Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto **non regolare la notificazione dell'avviso di pagamento** alla società intimata, avvenuta ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#) (con le speciali modalità previste dall'[articolo 60, comma 1, lett. e\), D.P.R. 600/1973](#)) **direttamente nei confronti della società** e non del legale rappresentante.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato **inammissibile il ricorso** proposto dall'Agente della riscossione, con **condanna al pagamento delle spese** del giudizio di legittimità e dell'ulteriore importo a titolo di **contributo unificato** pari a quello dovuto per il ricorso ex [articolo 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002](#).



*La soluzione ai tuoi casi,*  
**sempre a portata di mano.**

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**